



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 13 dicembre 2013, n. 4.

Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 13 dicembre 2013

visto l'articolo 35, comma 1, lett. r) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
considerata la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina dell'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione;

visto lo schema di regolamento approvato in data 27 settembre 2013; viste le osservazioni pervenute dai Consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi;

ADOTTA
il seguente regolamento.

Art. 1.

Istituzione e scopi dell'Osservatorio nazionale

1. È istituito presso il Consiglio Nazionale Forense l'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, l'Osservatorio nazionale).

2. L'Osservatorio nazionale si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi e dell'accesso alla giustizia¹.

3. L'Osservatorio nazionale raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali e pubblica periodicamente rapporti dedicati allo stato della giustizia italiana.

4. L'Osservatorio nazionale è organo del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 2².

Osservatori distrettuali e circondariali

1. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine degli avvocati distrettuali, denominati Osservatori distrettuali permanenti sull'esercizio della giurisdizione.

¹ Comma aggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. Il comma riproduce l'art. 2, comma 1, nella sua precedente formulazione (cfr. nota n. 2).

² Articolo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. Il testo precedente così recitava: Art. 2 - *Raccolta dati relativi all'amministrazione della giustizia.*

1. L'Osservatorio nazionale si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi e dell'accesso alla giustizia.

2. Per i fini di cui al comma 1, entro il primo anno dalla sua costituzione, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine distrettuali, denominati Osservatori distrettuali permanenti sull'esercizio della giurisdizione.

3. Per i fini di cui al comma 1, entro il secondo anno dalla sua costituzione, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine circondariali, denominati Osservatori circondariali permanenti sull'esercizio della giurisdizione.

4. Gli Osservatori distrettuali e circondariali sono organi dei rispettivi Consigli dell'ordine istituiti con regolamento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Per i fini di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale e gli Osservatori distrettuali e circondariali effettuano ricerche, raccolgono dati, e promuovono studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine degli avvocati circondariali, denominati Osservatori circondariali permanenti sull'esercizio della giurisdizione.

3. Gli Osservatori distrettuali e circondariali sono organi dei rispettivi Consigli dell'ordine degli avvocati e istituiti con regolamento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Gli Osservatori distrettuali e circondariali effettuano ricerche, raccolgono dati, promuovono studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipano all'elaborazione del programma dei lavori di cui al successivo art. 3 formulando proposte e osservazioni.

5. Ferma l'autonomia con la quale gli Osservatori distrettuali e circondariali svolgono le attività di cui al comma precedente, gli stessi dovranno, nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio nazionale, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

Art. 3³.

Elaborazione di studi e proposte; programma dei lavori

1. L'Osservatorio nazionale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.

2. Negli ultimi tre mesi di ciascun anno di attività, il Presidente ovvero il Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, sottopone al Consiglio direttivo, sentita preventivamente l'Assemblea consultiva, un programma di lavori da svolgersi nell'anno successivo.

3. Il programma dei lavori per come approvato dal Consiglio direttivo è trasmesso al Consiglio Nazionale Forense.

4. Il programma dei lavori può essere formulato anche su base pluriennale.

Art. 4⁴.

Organi dell'Osservatorio nazionale

1. Sono organi dell'Osservatorio nazionale: il Presidente ovvero il Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, il Consiglio direttivo, l'Assemblea consultiva e il Comitato scientifico, ove costituito.

³ Articolo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. Il testo precedente così recitava: Art. 3 - *Elaborazione di studi e proposte; programma dei lavori*

1. L'Osservatorio nazionale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.

2. Negli ultimi tre mesi di ciascun anno di attività, il Presidente sottopone al Consiglio direttivo un programma di lavori da tenersi nell'anno successivo.

3. Sul programma è sentito il Comitato consultivo dell'Osservatorio nazionale.

4. Una volta approvato dal Consiglio direttivo, il programma di lavori è sottoposto al Consiglio nazionale forense, per le determinazioni conseguenti.

5. Il programma dei lavori può essere formulato anche su base pluriennale.

⁴ Articolo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. Il testo precedente così recitava: Art. 4. *Organi dell'Osservatorio*

1. Sono organi dell'Osservatorio nazionale: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato consultivo.

2. L'Osservatorio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio nazionale forense. Il Presidente dirige le attività dell'Osservatorio nazionale e ne è responsabile, presiede il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo.

3. Il Consiglio direttivo è costituito dai componenti del Consiglio nazionale forense e da un rappresentante delle istituzioni designate dal Consiglio nazionale forense.

4. Le istituzioni che partecipano all'Osservatorio designano altresì un rappresentante supplente che possa prendere parte ai lavori dell'Osservatorio nazionale in caso di assenza del rappresentante designato.

5. Il Consiglio direttivo formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio, e ne controlla l'esecuzione.

6. Il Comitato consultivo è composto da un rappresentante designato da istituzioni nazionale ed internazionali invitate dal Consiglio nazionale forense.

7. Il Comitato consultivo esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo dell'Osservatorio.

8. Il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo possono, su proposta del Presidente, costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2. L'Osservatorio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense ovvero dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, ne dirige le attività e ne è responsabile, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea consultiva.

3. Il Consiglio direttivo è costituito di diritto dal Presidente o dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, da cinque componenti del Consiglio Nazionale Forense, da quest'ultimo nominati, e da un rappresentante delle seguenti istituzioni: Consiglio Superiore della Magistratura, Suprema Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Ministero della Giustizia.

4. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio e ne controlla l'esecuzione; inoltre, può disporre la costituzione di un Comitato scientifico.

5. L'Assemblea consultiva è composta da un rappresentante appositamente designato da istituzioni nazionali ed internazionali invitate dal Consiglio Nazionale Forense.

6. L'Assemblea consultiva esprime parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente ovvero dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, e/o dal Consiglio direttivo dell'Osservatorio nazionale.

7. Il Consiglio direttivo e l'Assemblea consultiva possono, su proposta del Presidente ovvero del Consigliere del Consiglio Nazionale Forense suo delegato, costituire commissioni e/o gruppi di lavoro tematici.

Art. 5.

Rapporti con i Consigli giudiziari

1. L'Osservatorio nazionale si avvale, per il tramite della specifica Commissione CNF – “*Rapporti con il CSM e i Consigli giudiziari*” e per il tramite degli Osservatori distrettuali, degli avvocati componenti dei Consigli giudiziari al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti lo stato dell'amministrazione della giustizia nei rispettivi distretti⁵.

2. L'Osservatorio nazionale può avvalersi degli avvocati componenti i gruppi di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile e penale, ove costituiti, ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Giustizia penale e situazione delle carceri

1. Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, l'Osservatorio nazionale, anche d'intesa con le competenti Commissioni interne del Consiglio Nazionale Forense, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo⁶.

⁵ Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 26 settembre 2016. In particolare, dopo la parola “avvale” è stato inserito il seguente periodo: “per il tramite della specifica Commissione CNF – “*Rapporti con il CSM e i Consigli giudiziari*” e per il tramite degli Osservatori distrettuali”.

⁶ Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, adottata nella seduta amministrativa del 26 settembre 2016. In particolare, dopo la parola “nazionale” è stato inserito il seguente periodo: “anche d'intesa con le competenti Commissioni interne del Consiglio Nazionale Forense”.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 7.

Strutture di supporto dell'Osservatorio nazionale

1. Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale si avvale in primo luogo delle strutture e del personale dipendente della Fondazione dell'Avvocatura Italiana, nonché, qualora necessario, del personale dipendente del Consiglio Nazionale Forense e delle altre sue Fondazioni⁷.

2. Per il necessario supporto tecnico scientifico delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale si avvale dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense.

3. Per le attività di raccolta dati nonché per le attività di studio e ricerca l'Osservatorio nazionale può avvalersi di collaboratori esterni, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale Forense, e nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio medesimo.

Art. 8.

Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca

1. L'Osservatorio nazionale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9.

Progetti di ricerca e finanziamenti esterni

1. L'Osservatorio nazionale predispone progetti e li sottopone al Consiglio Nazionale Forense per accedere ai finanziamenti erogati da istituzioni nazionali ed estere, con particolare riguardo ai programmi e alle azioni dell'Unione Europea.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, www.consiglionazionaleforense.it.

⁷ Comma così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. Il testo precedente così recitava: "Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio nazionale si avvale del personale dipendente del Consiglio nazionale forense."